

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE DELLE PERSONE CON DISABILITA' "

ART-1

Presso il Comune di Livorno, in osservazione della Convenzione ONU delle persone con disabilità recepita dalla legge n° 18 del 3 marzo 2009, è istituito l'Ufficio del "Garante delle persone con disabilità".

ART-2

La figura del Garante delle persone con disabilità, opera in piena autonomia politica ed amministrativa sui problemi legati alla "disabilità" allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali ed al fine di dare pari dignità e opportunità alle persone con disabilità, favorendo le politiche di integrazione sociale ed il miglioramento dell'autonomia personale.

Il Garante promuove la collaborazione con tutti gli enti istituzionali al fine di favorire il ' miglioramento dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche ed il cittadino disabile ed i relativi servizi erogati.

ART.3

Il Garante è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Nel caso in cui per due votazioni consecutive nessun candidato ottenga tale quorum, risulterà eletto colui che, nella votazione successiva, avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Garante resta in carica per cinque anni ed il suo mandato è prorogato per non più di tre mesi fino all'elezione del successore. L'incarico è conferito per un massimo di due mandati, anche non consecutivi.

Il Presidente del Consiglio invita i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2 a presentare le candidature. L'avviso è pubblicizzato oltre che mediante affissione all'Albo pretorio comunale, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.

Le candidature devono essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio comunale corredate dalla seguente documentazione sottoscritta dal candidato:

- dettagliato e documentato curriculum del candidato;
- dichiarazione resa in forma di autocertificazione attestante l'inesistenza delle specifiche cause ostative alla carica di Garante previste al presente art.4;

La Segreteria generale del Comune verifica la regolarità delle proposte di candidatura ai sensi del presente regolamento e le mette a disposizione dei Consiglieri Comunali unitamente ai relativi curricula. Successivamente, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per procedere all'elezione.

Il Garante può essere revocato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei votanti per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi inosservanze dei doveri discendenti dal proprio ufficio o per gravi o ripetute violazioni di legge

Tale proposta di revoca, scritta e motivata, deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale e deve essere notificata al Garante. Il Garante può presentare, nei successivi dieci giorni, le proprie controdeduzioni, che sono portate a conoscenza di tutti i componenti del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale delibera sulla proposta di revoca tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato. Se la proposta di revoca è approvata il Garante cessa immediatamente dall'incarico.

ART. 4

Il Garante non può esercitare impieghi pubblici o privati, attività professionali, commerciali o industriali, che determinino conflitti di interessi con la funzione. Si applicano, altresì, al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e/o altri incarichi di cui agli articoli 61 e 63 del T.U.O.EE.LL. in D. Lgs 267/2000;

ART. 5

Per lo svolgimento della sua attività il Comune assicura al Garante un'adeguata sede nonché supporto organizzativo e amministrativo adeguati in funzione delle necessità e delle richieste avanzate dallo stesso e per ciascun ambito di competenza. Il personale sarà scelto sulla base delle disponibilità dell'amministrazione Comunale, senza nessun aggravio di spesa.

Il Garante delle persone con disabilità istituirà un Osservatorio, costituito da esperti del settore per allargare la rappresentanza sul vasto mondo delle disabilità e per assicurare una costante operatività dell'Ufficio. Potrà altresì avvalersi di collaboratori o consulenti a titolo gratuito, anche tramite associazioni di volontariato tra coloro che ne faranno richiesta scritta all'ufficio dello stesso. L'eventuale collaborazione avrà carattere solo consultivo.

E' previsto il rimborso per le spese sostenute per l'attività relativa alla carica, secondo le modalità e le prescrizioni previste dalla legge.

ART-6

Al Garante delle persone con disabilità sarà garantita la partecipazione a corsi o convegni, al fine di poter acquisire una completa formazione professionale in materia di disabilità a carattere scientifico, tecnico e sociale.

ART-7

Il Garante si pone come un punto di riferimento per le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi in materia di disabilità.

Il Garante delle persone con disabilità interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale e/o morale al disabile causato da uffici dell'amministrazione Comunale o da personale delle Aziende da essa dipendenti o partecipate. In esito ai fatti lamentati, il Garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro trenta giorni. In caso di mancata risposta il garante metterà formale conoscenza dell'omissione al Consiglio Comunale, alla presenza del Sindaco e dei Dirigenti degli uffici competenti.

ART-8

Il Garante delle persone con disabilità dovrà vigilare il diritto al pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità anche nell'ambito della scuola, dell'educazione e del lavoro, combattendo ogni ostacolo o impedimento alla piena attuazione dei diritti soggettivi e alla realizzazione del progetto individuale di vita.

ART-9

Il Garante delle persone con disabilità può farsi promotore di iniziative culturali, sportive, ricreative o scientifiche, al fine di consentire e di migliorare l'inserimento sociale del disabile; a tal scopo il Garante avrà il potere di accedere e verificare l'erogazione dei servizi degli Uffici Pubblici e dei servizi in concessione, dell'amministrazione Comunale o delle Aziende da essa dipendenti o partecipate, con lo scopo di accertare e verificare la funzionalità degli stessi, ivi compresi tutti quelli che ricevono "contributi pubblici" destinati in tutto o in parte in base alle attività svolte in termini di fornitura di beni e servizi che riguardano anche il cittadino disabile.

ART-10

Il Garante per le persone con disabilità presenterà una relazione semestrale sulle attività svolte al Consiglio Comunale alla presenza del Sindaco e degli Uffici competenti.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 30ee8263468595b5695884ddcab2f695f5591d129544290d11a0bd8da79ca938

Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.21/2020

Data: 30/01/2020

Oggetto: REGOLAMENTO DELLA FIGURA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA': NUOVO REGOLAMENTO - PROPOSTO DAI CONSIGLIERI SIMONI-TOMEI-TALINI.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=820832137c2fa3ac_p7m&auth=1

ID: 820832137c2fa3ac